

Józef Krukowski

La dignità umana come la base dei diritti fondamentali dell'uomo negli accordi internazionali

Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 40/3-4, 15-22

1997

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

JÓZEF KRUKOWSKI

LA DIGNITÀ UMANA COME LA BASE DEI DIRITTI FOUNDAMENTAL DELL'UOMO NEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI

Il Papa Giovanni XXIII ha considerato il fenomeno della diffusione nel mondo contemporaneo della convinzione che "tutti gli uomini sono uguali per quanto riguarda la natura e dignità", come "il fatto di grande significato et importanza per lo sviluppo della convivenza umana" (PT 44). Nel campo giuridico tale convinzione si fonda sul paradigma che la dignità umana fa da fonte dei diritti fondamentali e della libertà dovute a ogni uomo.

Nella presente riflessione l'attenzione sarà rivolta alla spiegazione delle due principali questioni di questo campo: 1) concetto della dignità umana; 2) funzione che negli accordi internazionali compie il principio che la dignità umana è la base dei diritti dell'uomo.

1. Il concetto della dignità umana

Nella definizione della dignità umana, generalmente si devono distinguere due concezioni: personalizzata in senso empirico e personalistica in senso assiologico-ontologico. Tutte e due le concezioni si sono formate sul terreno della religione e della cultura giudaica - greca - romana - cristiana¹.

L'origine della nascita nella consapevolezza umana del concetto della dignità umana è il riconoscimento dell'eccezionale importanza dell'uomo tra tutte le esistenze sulla terra. La fonte scritta più vecchia che esprime questa convinzione è la descrizione biblica della creazione dell'uomo "secondo l'immagine e la somiglianza di Dio" (Gen. 1,26). Il riconoscimento del posto particolare dell'uomo nel cosmo ha trovato la sua espressione anche nella filosofia greca, et in seguito è stato sottoposto allo sviluppo nella filosofia stoica romana, nella filosofia medioevale del diritto naturale, nel pensiero filosofico-teologico del Rinascimento nella contemporanea filosofia razio-

¹ A. Verdross *Wrede des Menschen*, in: *Les problemes des protection internationale des droits d'homme*, t. I, Paris 1969, p. 417.

nale del diritto naturalne sui cui principi si sono basate le prime dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del cittadino nel continente americano ed europeo².

1.1. La dignità umana in senso empirico

Secondo la concezione empirica, la dignità umana è un attributo casuale, cioè il valore, che l'uomo può acquisire, tramite il suo lavoro, può sviluppare oppure perdere.

I rappresentanti di questa concezione erano i filosofi e teologi dell'epoca del Rinascimento nelle loro riflessioni fondate sulla descrizione biblica della creazione dell'uomo. La base della dignità umana – secondo loro – è la sua libertà. Il più eminente glorificatore della dignità umana concepita in questo modo è stato Pico della Mirandola. Secondo lui sulla dignità umana decide la libertà dell'uomo della creazione della propria natura, la libertà della scelta dello stile di vita grazie al quale può diventare un'angelo e figlio di Dio oppure assimilarsi ad un'animale³.

Nella filosofia contemporanea la dignità dell'uomo nell'aspetto etico nell'impostazione personalizzata è stata sviluppata da E. Kant⁴. Secondo lui, sulla grandezza dell'uomo decide la sua capacità all'autodeterminazione, alla dominazione sulla natura non solamente del mondo esterno, ma anche sopra di lui stesso e sulla creazione della vita secondo il proprio intelletto. La comprensione della dignità umana personalizzata viene diffusa dai sociologi e psicologi della moralità. Ai rappresentanti di questa concezione appartiene M. Ossowska, che afferma che la dignità umana non spetta all'uomo solo per il fatto di essere uomo, perchè ci sono gli uomini, che la possiedono e quelli che non ce l'hanno. In questa concezione la dignità è identificata con la buona esistenza, la buona fama, con il rispetto, l'onore, la prontezza di difendere i valori riconosciuti e la prontezza di sacrificarsi⁵.

² P. Winczorek, *Wstęp do nauki o państwie*, Warszawa, 1995, p. 86.

³ J. Czerkawski, *Humanizm i scholastyka*, Lublin 1992, p. 40–41.

⁴ J. Santler, *Die Grundlegung der Menschenwürde bei I. Kant*, Innsbruck 1962, p. 242.

⁵ M. Ossowska, *Normy moralne w obronie godności człowieka*, *Etyka* 5 (1969) p. 7–27.

1.2. La dignità in senso assiologico

La personalistica concezione della dignità umana ha le sue radici nelle antiche⁶ e medioevali concezioni del diritto naturale⁷.

Nel medioevo, S. Tommaso d'Acquino – nonostante che fosse teologo – ha presentato l'interpretazione filosofica della dignità umana innata. Secondo lui, L'espressione della dignità dell'uomo e che lui e di sua natura creatura libera ed esiste per se stesso⁸.

Il pensiero del Rinascimento mostra che la dignità umana si esprime nel fatto che l'uomo occupa il posto centrale nell'universo, ha l'intelligenza, libertà e la capacità creativa di trasformare il mondo. Jan di Trzciana affermava che grazie a queste qualità l'uomo è il fenomeno più stupendo dell'universo – possiede la dignità. Lui è dotato dell'intelletto, la volontà e la memoria. Grazie a questo gestisce il mondo, come il Dio il cielo⁹.

Attualmente la presentazione integrale della dignità umana è rappresentata da Johannes Messner¹⁰. Lui indica quattro basi – praticamente aspetti – della dignità dell'uomo: teologica, metafisica, etica ed ontologica. Nell'aspetto teologico la base della dignità dell'uomo e la sua creazione sull'immagine è la somiglianza del Dio e l'adozione Divina tramite la redenzione in Cristo. Nell'aspetto metafisico la base della dignità dell'uomo è il suo intelletto e la libertà ed anche questo che lui è l'obiettivo finale e non può essere usato da nessuno come mezzo. Nell'aspetto etico la base della dignità umana consiste nella capacità dell'uomo di decidere da se stesso le decisioni libere di cui è responsabile. L'uomo è anche responsabile di mantenere impegni imposti a lui dalla propria natura (l'obbligo del proprio sviluppo). In questo aspetto la dignità dell'uomo si manifesta nel fatto che lui e creatura morale. Tutto l'ordine sociale si fonda sull'esperienza dell'uomo, che è capace di comportarsi conformemente alle regole morali e giuridici e che possiede la consapevolezza di essere responsabile di questo comportamento. Nell'aspetto ontologico la dignità umana si rivela nella coscienza dell'uomo, che lui è diverso dagli animali, che la sua l'attività nella coscienza

⁶ J. Domański, *Godność człowieka a zagadnienia jego wolności w filozofii starożytnej*, in: *Zagadnienia godności człowieka* (red. J. Czernakowski), Lublin 1994, p. 7 – 9.

⁷ Verdroos, op. cit., p. 418.

⁸ *Dignitas humana, prout scilicet homo est naturaliter liber et propter seipsum existens* (Sent. 3, d. 35, q 2, a 4 q 1.c.).

⁹ Jan de Trzciana, *De natura ac dignitate hominis* (ed. J. Czernakowski) in: *Textus et studia historiam theologiae in Polonia exultae spectatio*, vol. 2, fasc. 2, Warszawa 1974, p. 131–172.

¹⁰ *Das Naturrecht. Handbuch der Gesellschaftsethik. Staatsethik und Wirtschaftsethik*, Innsbruck – Wien – Munchen 1966, pp. 1372 ss.

dell'uomo, che lui è diverso dagli animali, che la sua l'attività con cui sta raggiungendo gli scopi esistenziali non derivano dagli istinti ma dall'intelletto e dalle libere decisioni.

J. Messner sottolinea che nella concezione cristiana della dignità dell'uomo l'aspetto teologico è fondamentale. Però nella ricerca del valore essenziale, comune per tutti, che può essere assunto ed accettato da tutti gli uomini seguaci delle diverse ideologie, sistemi filosofici e religiosi, al primo posto bisogna presentare la dignità dell'uomo nell'aspetto metafisico, etico ed ontologico, cioè l'innata dignità dell'uomo.

La filosofia classica della legge naturale mette in maggior rilievo che conosciamo la dignità dell'uomo paragonando l'uomo con gli altri esseri, constatiamo, che lui è dotato dell'intelletto e della libertà che non possiedono gli altri esseri; che è un essere particolare perchè ha la posizione superiore in mezzo agli animali, che è un essere di valore personale e che non può essere uno strumento del potere statale. La dignità dell'uomo possiede allora il valore assiologico che costituisce il principio della sua attività nella relazione con le altre entità¹¹.

Solo la dignità dell'uomo nell'aspetto ontologico costituisce la ragione dell'esistenza delle norme sociali che proteggerebbero le relazioni personali, interpersonali e la dignità dell'uomo.

2. Il carattere normativo della dignità umana

Il principio del rispetto della dignità umana, come categoria fondamentale, ha avuto il riconoscimento universale negli accordi internazionali dopo la IIa guerra mondiale. La proclamazione di questo principio è stata la risposta alla violazione dell'uomo che ha provata l'umanità da parte dei regimi totalitari. Il problema essenziale per i giuristi è la domanda: quale funzione normativa compie la dignità umana nel campo della protezione dei diritti dell'uomo? Comunemente si accetta il teorema che la dignità dell'uomo ha il carattere della regola fondamentale della legge. Nella teoria della legge, tra i principi fondamentali, si distinguono due categorie: "i principi della legge" e "i postulati del sistema della legge". Dall'analisi dei testi degli accordi internazionali risulta che il principio del rispetto dell'innata dignità dell'uomo può significare sia il principio delle norme sia il principio postulato.

¹¹ M. G o g a c z, *Filozofia indentyfikacja godności osoby*, in: *Zagadnienia godności człowieka* (red. J. C z e r k a w s k i), Lublin 1949, pk 22; M. K r a p i e c, *Człowiek i prawo naturalne*. Lublin 1986, pp. 287 – 388; F. M a z u r e k, *Godność człowieka a prawa człowieka, Roczniki Nauk Społecznych*, 1980, p. 30 – 33.

1. Nei documenti internazionali risulta che esistono due principi significativi: principio della dignità dell'uomo e principio dei diritti fondamentali dell'uomo. Allora sorge il problema: quale legame è tra di loro?

Nel preambolo della *Carta delle Nazioni Unite* è stata sottolineata la necessità del ripristino della fede "nei fondamentali diritti dell'uomo, nella dignità e nel valore della sua persona". *La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* si richiama qualche volta alla dignità dell'uomo¹². Prima del preambolo c'è la conferma della fede "nei principali diritti dell'uomo, dignità ed il valore della persona umana", espressa nella *Carta delle Nazioni Unite*, ed anche la proclamazione del principio che "il riconoscimento dell'innata dignità e dei diritti uguali di tutti i membri della comunità umana è la base della libertà, della giustizia e della pace del mondo". In seguito, nell'art. 1 della stessa Dichiarazione è stata dichiarata l'accettazione generale della regola che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali nella dignità e nei diritti, cioè l'accettazione dell'assiologia che riconosce il valore obiettivo della dignità umana.

Nel preambolo dei *Patti Internazionali dei Diritti dell'Uomo* sui diritti dell'uomo del 16 dicembre 1966 è stato espresso "il riconoscimento dell'innata dignità umana e degli uguali inalienabili diritti di tutti i membri della comunità umana, costituisce la base della libertà, della giustizia e della pace nel mondo". Da questa formula risulta che "la dignità umana" e "i diritti dell'uomo" sono due principi fondamentali dei rapporti sociali. Nasce allora il problema se una di loro ha il primo posto o se sono equivalenti? La risposta su questa domanda è data in seguito nello stesso preambolo ai *Patti*, cioè che "questi diritti risultano dall'innata dignità dell'uomo"¹⁴.

Per di più negli atti internazionali di carattere formale, la dignità umana si intende come un' indefinito standard, secondo cui si stimano i fenomeni della vita sociale, cioè devono essere stigmatizzati come negativi, come l'intolleranza religiosa, la discriminazione delle donne, la discriminazione razziale, la fame, o le torture, il disumano o degradante trattamento dell'uomo¹⁵. In questo quadro la dignità umana è la base del giudizio se il comportamento di qualcuno è ingiusto, come non conforme alla dignità dell'uomo.

2. Anzitutto il significato principale è di stabilire la relazione tra "la dignità umana" e la volontà degli Stati – delle Parti degli accordi internazionali.

¹² J. Zajądło, *Godność jednostki w aktach międzynarodowej ochrony praw człowieka, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny*, 51 (1989), fasc. 2, p. 103 – 117.

¹³ H. Andrzejczak, *Filozoficzne podstawy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Roczniki Filozoficzne*, 1966, fasc. 2, p. 81 – 97.

¹⁴ Zajądło, art. cit. p. 107 – 108.

Il punto di vista di questa questione è stato definito nell' *Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa* di Helsinki, dove è stato detto che i Paesi partecipanti "appoggeranno e incoraggeranno l'effettivo utilizzo dei diritti civili, politici, economici, sociali, culturali ed altri diritti e delle libertà che risultano (tutte) dall'innata dignità della persona umana e hanno il significato fondamentale per il suo libero sviluppo". Questo significa che gli Stati – le parti degli accordi internazionali affermano come il fatto incontestabile l'esistenza "della dignità della persona umana", come il valore originario, cioè superiore nel confronto con la volontà del legislatore umano e che influisce su di lui impegnandolo alla sua difesa. In seguito gli Stati, con motivazione razionalistica riconoscano i diritti dell'uomo risultanti dalla dignità umana, e i suoi obblighi verso le condizioni favorevoli al rispetto di questa dignità che saranno create, e anche si oppongono alle condizioni nelle quali l'uomo è trattato in modo contraddittorio rispetto alla dignità che gli spetta.

3. La dignità umana si intende come "la dignità della persona umana". In questo senso la *Convenzione Interamericana dei Diritti dell'Uomo* afferma che "(...) i diritti fondamentali dell'uomo non nascono dal fatto di essere un cittadino di un Stato ma si basano sulle qualità della persona umana e per questo motivo giustificano la tutela internazionale".

L'accettazione della verità che la dignità umana è un'essenziale qualità della persona umana, indica la trascendente dimensione dell'uomo verso la società. Parlando in altro modo vuol dire che l'uomo è un essere che ha in sé un valore intrinseco. Da cui sorge il divieto di trattarlo come uno strumento allo scopo di realizzare interessi dell'altro uomo, società o stato. Da questa verità risulta anche il divieto di ridurre l'uomo a un bene nettamente utile o piacevole. Nello stesso tempo, questo divieto bisogna capire come elemento fondamentale della giustizia¹⁶.

4. Si pone anche la domanda: quale sia il contenuto "della dignità umana"? Le risposte a questa domanda che troviamo nei testi degli accordi internazionali non sono completi. Nell'art. 1 della *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* è stato detto che "Tutti gli uomini nascono liberi e uguali nella loro dignità e nei loro diritti. Gli stessi sono dotati dell'intelletto e della coscienza (...)". Come elementi che determinano la dignità umana è stato allora riconosciuto l'intelletto e la coscienza. Da cui la conclusione che l'intelletto e la coscienza costituiscono la natura della dignità umana. La

¹⁵ M. Piechowiak, *Godność i równość jako podstawa sprawiedliwości. Z perspektywy międzynarodowej ochrony praw człowieka*, *Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju*, 1992, fasc. 1, p. 37 – 48.

sottolineatura "della coscienza" indica la misura etica della dignità umana. Dalla constatazione nell'art. 1 della *Dichiarazione che "tutti gli uomini nascono liberi"* risulta che anche la libertà costituisce l'elemento essenziale della dignità umana.

5. Bisogna anche richiamare l'attenzione su questo: quale qualità gli accordi internazionali attribuiscono a questa dignità? Generalmente si dice che "la dignità umana" e "innata". Nell'art. 1 della *Dichiarazione dei Diritti e delle Libertà Fondamentali*, approvata dal Parlamento Europeo nel 1989, è anche detto che "la dignità umana è inalienabile".

Renè Cassin, il redattore generale della *Dichiarazione Universale* spiega che l'annotazione della qualità "innata" nella definizione della dignità umana è stato fatto allo scopo di conferirle l'interpretazione laica però non antireligiosa. Cioè si trattava del fatto che questa regola poteva essere accettata da tutti gli stati che hanno diverse tradizioni, religioni o ideologie¹⁷. Questo vuol dire che la dignità ha un carattere assoluto. Il suo valore non deriva dal fatto del conferimento da parte dello stato.

6. Accanto alla dignità umana nel significato personale, negli accordi internazionali, è presente anche la tutela della dignità nel significato personalizzato nel contesto della garanzia dei diritti dell'uomo allo sviluppo della sua dignità. In questo concetto la dignità umana significa la personalità dell'uomo cioè il valore che l'uomo può sviluppare o perdere tramite la sua attività indipendente; un attributo che l'uomo può perfezionare tramite l'educazione e l'istruzione. In questo senso nell'art. 13 del *Protocollo Supplementare alla Convenzione Interamericana dei Diritti dell'Uomo*, riguardante i diritti economici, sociali e culturali (approvato a San Salvador nel 1989) è stato detto che: "Ogni persona ha diritto all'istruzione" (comma 1), e in seguito che: (...) l'istruzione dovrebbe essere diretta verso il completo sviluppo della personalità e della dignità umana e dovrebbe rafforzare il rispetto dei diritti dell'uomo, le libertà fondamentali, la giustizia e la pace". Si tratta di una serie degli influssi sull'uomo che si dirigono direttamente verso lo sviluppo delle sue possibilità conoscitive e la capacità di intraprendere le decisioni razionali e indipendenti.

7. Il portatore della dignità umana è ogni uomo concreto che vive nel tempo concreto, e non un essere umano esistente solamente nell'astrazione. È giusta allora la domanda da quale momento della sua esistenza l'essere umano diventa il portatore di questa dignità che è la base dei diritti che gli spettano, cioè dal concepimento o dal momento della nascita. In questo

¹⁶ R. Cassin, *Religions et droits de l'homme* in: *Amicorum discipulorumque*, t. 4, Paris 1972, p. 98.

ambito si intraprendono le prove dell'allontanamento dalla regola conosciuta ancora dalla legge romana che l'uomo diventa una persona, e perciò è soggetto alle leggi solamente dal momento della nascita, e solo per via della finzione legale che il nasciturus ha il diritto ad ereditare.

Nella nostra epoca si conduce un complicato dibattito attorno al problema della tutela della vita umana prima della nascita e degli esperimenti medici sull'embrione umano. Gli accordi internazionali riguardanti i diritti umani non danno a riguardo la risposta esplicita. Perché i rappresentanti degli Stati, delle parti di questi accordi, non possono raggiungere il consensus a riguardo.

La *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* del 1948 afferma in generale, "Ognuno ha diritto alla vita", però non è detto da quale momento. Più precisa è la *Dichiarazione dei Diritti dei Bambini* approvata dalla Organizzazione degli Stati Uniti nel 1959, che nel suo preambolo dichiara: "Il bambino ha bisogno della tutela speciale soprattutto legale prima e dopo la nascita".

Gli accordi regionali, come la *Dichiarazione Internamericana dei Diritti e Doveri dell'Uomo* (art. 1) del 1948, la *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali* (art. 2, comma) del 1950, la *Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli* (art. 4) del 1981, garantiscono generalmente il diritto alla vita a ogni essere umano, però non precisano il diritto alla vita del bambino concepito.

Tra le convenzioni regionali, solo la *Convenzione Interamericana dei Diritti dell'Uomo* del 1969 decide che: "il diritto di ogni persona umana al rispetto della propria vita" e che "questo diritto sarà tutelato dalla legge, di regola, dal momento del concepimento" (art. 4). Questa formula è stata un compromesso che ha lasciato a ogni stato appartenente all'organizzazione Panamericana il potere di stabilire nella propria legislatura interna, quando comincia la tutela della vita umana. In modo simile ha deciso il Tribunale Internazionale di Strasburgo nel 1979 realizzando l'interpretazione dell'art. 6 della *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo*.

L'interpretazione della dignità umana nella legge internazionale non è così trasparente come nell'insegnamento della Chiesa Cattolica. Il Papa Giovanni Paolo II nell'enciclica *Veritatis splendor* chiaramente dichiara come è l'ordine della legge naturale: "La persona umana dovrebbe essere rispettata e trattata come una persona dal momento del proprio concepimento e per questo dallo stesso momento bisogna riconoscerli i diritti della persona, tra i quali innanzitutto il diritto inalienabile di ogni persona umana alla vita (VS n. 60).